


21.16/2021 C.P.D



DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART. 14-TER L. 3/2012

Debitore Sig. Rosario Fiorentino cod. fisc.

Procedura n. 65/20

O.C.C. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di
Verona

Gestore

Dott. Gianneugenio Bortolazzi

PREMESSA

Il sottoscritto Signor Fiorentino Rosario nato a _____ il _____ residente in _____ via _____ n. _____, Cod. Fisc. _____, ricorrendo i requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità di seguito riportati, dopo aver presentato istanza per la nomina di gestore della crisi da sovraindebitamento L. n. 3/2012 e s.m., istanza pervenuta all'O.C.C. dell'ODCEC di Verona Registro n. 65/2020, formalizza la presente DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO ex art. 14-ter Legge 3/2012 e s.m..

Presupposti oggettivi di ammissibilità

Il sottoscritto Fiorentino Rosario

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della Legge n.3/2012 e s. m.;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge n.3/2012 e s. m.;
- non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis della Legge n. 3/2012 e s.m.;
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Presupposti soggettivi di ammissibilità

Il sottoscritto si trova in una situazione di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2 lett. a) Legge n. 3/2012 e s.m. per debiti contratti nella veste di socio illimitatamente responsabile di società di persone sottosoglia di fallibilità, oltre che per obbligazioni assunte in veste di consumatore.

ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEL DEBITORE

Il sottoscritto debitore, trovandosi in una situazione di sovraindebitamento, ha predisposto la presente domanda di liquidazione del patrimonio ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter Legge n. 3/2012 e s.m., che è stata verificata ed attestata dal nominato O.C.C. dopo avergli fornito le informazioni e la documentazione necessaria per ricostruire la situazione economica e patrimoniale.

Informazioni di carattere generale

Il proponente ha svolto attività in qualità di socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo che svolgeva l'attività di bar e gelateria, rivestendo anche la carica di Amministratore. La società è stata iscritta al Registro delle Imprese nella sezione ordinaria dal 31 luglio 2003 fino al 20 novembre 2020 quando è avvenuta la cancellazione.

Era alla prima esperienza imprenditoriale in quanto precedentemente lavorava come lavoratore dipendente all' _____.

Nel 2003 l'allora datore di lavoro ha proposto un incentivo all'esodo per coloro che intendessero aprirsi una propria impresa. Con l'occasione il sottoscritto ha scelto di accettare l'incentivo e aprire l'attività di bar e

gelateria, pensando che un'attività di questo genere non prevedesse un grande investimento in termini economici, né particolari competenze per portarla avanti.

La società è stata costituita con la moglie, la quale aveva frequentato un corso per la produzione di gelato artigianale e successivamente si è perfezionata con ulteriori corsi offerti dai fornitori di prodotti.

Il sottoscritto invece si occupava dell'attività del bar.

Il pubblico esercizio si trovava a Belfiore (VR), in un locale al piano terra di un condominio detenuto in locazione. Il locale non era di grandi dimensioni, ma essendo la prima esperienza, per non impegnarsi eccessivamente con i canoni di locazione e l'acquisto degli arredi, si è optato per questa soluzione nella speranza che avrebbe permesso l'avviamento dell'attività senza correre eccessivi rischi e rimandando al futuro eventuali ampliamenti.

Il locale, trovandosi in un condominio, aveva delle regole da rispettare. Una di queste era l'orario di chiusura dell'esercizio alle ore 22. Essendo la nostra prima esperienza, non pensavamo che questa limitazione potesse influire negativamente sull'andamento dell'attività, soprattutto quella della gelateria.

Pur avendo questa limitazione confidavamo che l'attività durante le prime ore serali, anche durante il periodo primaverile/estivo, avesse un flusso che ci permettesse un normale esercizio. Con il tempo ci siamo accorti che questa limitazione di orario, unita alle abitudini della gente del posto, era penalizzante in modo particolare durante il periodo primaverile ed estivo; periodo nel quale la gelateria è al massimo della sua produttività.

Non essendo di grandi dimensioni il locale poteva ospitare al proprio interno circa 3/4 tavolini.

Per intercettare più clientela possibile il sottoscritto apriva il bar alle 6 del mattino per le colazioni ed era stata richiesta una deroga al giorno di chiusura settimanale nel periodo estivo per poter lavorare 7 giorni su 7.

Un altro elemento che ha contribuito a penalizzare l'attività è stata la quasi contemporanea apertura di un altro bar nello stesso condominio.

Nei primi anni, consapevole del fatto che, a differenza dei gestori dell'altro bar, noi non eravamo del paese e dovevamo oltre che farci conoscere anche acquisire la fiducia, siamo comunque riusciti a portare avanti l'attività bilanciando il pagamento dei costi e delle spese.

Per incrementare l'attività e farsi conoscere, provando a differenziarsi dagli altri, si è partecipato con uno spazio "ambulante" alle varie manifestazioni e fiere del paese e dei comuni limitrofi, promuovendo un gelato artigianale realizzato con i prodotti del luogo.

Nonostante tutti gli sforzi ci si è resi conto che non si riusciva ad adempiere alle obbligazioni e per non peggiorare la situazione si è deciso di cedere l'attività.

A maggio 2007 è stata ceduta l'azienda ed è stata trasferita la sede perché a luglio 2007 il sottoscritto ha aperto un nuovo bar e gelateria a Ronco all'Adige (VR).

Il locale era più grande rispetto a quello di Belfiore e non c'erano vincoli di orari per la chiusura trovandosi in un edificio autonomo. L'attività era iniziata nel modo giusto, dando una marginalità che è stata dedicata alle spese di ristrutturazione e migliorie dell'edificio, al fine di poter ricavarne una maggiore fruizione e di conseguenza maggiori ricavi. Tutta l'attenzione è stata posta sul far decollare questa seconda esperienza in modo tale da poter adempiere alle obbligazioni che erano rimaste sospese dalla precedente.

I fornitori, nonostante le difficoltà della precedente esperienza, non hanno abbandonato il sottoscritto e credendo in lui hanno continuato a dargli fiducia e fornire le merci.

In considerazione delle dimensioni del locale e dell'orario di apertura dello stesso si è reso quasi subito necessario assumere un dipendente part-time in quanto il sottoscritto e la moglie non riuscivano da soli a gestire il locale.

Purtroppo nel frattempo si è insediata vicino al locale una comunità di cittadini non italiani che ha iniziato a frequentare il bar. Da questo momento si è venuta a creare una tensione tra gli avventori del paese e questa comunità che frequentava il bar sfociando in liti con frequenti interventi dei carabinieri. Questo ha fatto sì che il bar perdesse la propria immagine e la clientela abituale, portandoci alla decisione di cedere l'azienda a dicembre 2009.

Il ricavato della vendita è stato investito nell'apertura di un'altra gelateria.

Sempre a dicembre 2009 l'altro socio della società ha esercitato il diritto di recesso dalla società e il sottoscritto ha continuato a condurre la società da solo.

La scelta del recesso è stata consigliata dal professionista che ci seguiva al fine di semplificare l'assetto imprenditoriale e diminuire le spese.

A febbraio 2010, dopo aver trasferito la sede della società a Vago di Lavagno (VR), il sottoscritto ha iniziato l'attività di gelateria.

Nella sede di Vago di Lavagno veniva svolta solamente l'attività di gelateria. L'attività era pertanto stagionale e il locale per alcuni mesi dell'anno rimaneva chiuso.

Viste le esperienze passate il sottoscritto si è reso conto con anticipo che l'attività non produceva reddito e, per non aggravare ulteriormente la situazione, ha deciso di smettere ogni attività imprenditoriale e di trovare un'occupazione lavorativa come lavoratore dipendente.

Ad ottobre 2010 il sottoscritto è stato assunto come lavoratore dipendente da un'altra gelateria fino ad ottobre 2012. Per alcuni mesi del 2012 il sottoscritto ha lavorato part-time anche in un supermercato.

Fintantoché ad aprile 2014 è stata chiusa la partita IVA.

Da maggio 2014 il sottoscritto ha iniziato a lavorare come dipendente presso varie società esercenti l'attività di sale scommesse e sale giochi fino a dicembre 2019, quando è stato assunto da _____ dove lavora attualmente.

Anche la moglie dopo il recesso dalla società è stata assunta come lavoratrice dipendente. Le nostre intenzioni erano quelle di destinare una parte del nostro reddito al pagamento dei debiti pregressi che non si sono riusciti ad onorare durante l'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Sfortunatamente nel luglio 2014 la moglie ha subito una rottura di un aneurisma cerebrale che l'ha resa invalida, impedendole ogni attività lavorativa (vedi allegato 1). Inizialmente era stata riconosciuta un'invalidità del 100% e il beneficio della Legge n. 104/1992. La moglie, Signora _____, percepiva una pensione di invalidità di circa 290,00 (duecentonovanta/00) che a malapena serviva alle spese per la sua persona. Nel corso del 2015 è stata ridotta l'invalidità al 75% rientrando comunque nella fascia che permetteva di percepire la pensione di invalidità ma non in quella che permetteva di usufruire del beneficio della Legge n. 104/1992 (vedi allegato 2). La pensione è stata percepita fino a marzo 2018 quando era stata ulteriormente ridotta l'invalidità al 60%, percentuale che non permette di percepire una pensione di invalidità e nemmeno l'esenzione dal ticket. Tutto ciò ha aggravato non di poco la situazione finanziaria del nucleo familiare dovendo destinare ulteriore finanza all'assistenza della moglie. La decisione presa dalla commissione medica dell'INPS era, ed è tuttora, inaccettabile in quanto non risponde alla reale situazione clinica di mia moglie (vedi allegato 3). Il sottoscritto, non avendo la disponibilità economica, non ha potuto tentare alcun ricorso contro la decisione della riduzione della percentuale di invalidità.

Attualmente la percentuale di invalidità è ancora al 60% ma non è la percentuale equa in relazione allo stato di salute di mia moglie tant'è che, con l'aiuto del Dott. _____ di _____, è stata presentata in data 17 marzo 2021 domanda di aggravamento all'INPS per invalidità civile (che permetterebbe, sopra una determinata soglia, di percepire la pensione di invalidità), Legge n. 104/1992 (che permetterebbe al sottoscritto di poter beneficiare di 3 giorni di permesso al mese per assistenza alla moglie) e Legge n. 68/1999 (che permetterebbe l'iscrizione al collocamento mirato della Signora _____) (vedi allegato 4). L'aggravamento delle condizioni di salute della moglie è possibile riscontrarlo dai referti relativi alle diverse visite mediche eseguite nel corso del 2020/2021 (vedi allegato 5). A testimoniare l'aggravamento dello stato di salute, oltre ai referti delle visite mediche, la Commissione medica locale dell'ULSS di Verona ha ritenuto non idonea la moglie al rinnovo della patente di guida B ai sensi dell'art. 320 lettera d, e ed h DPR 495/1992 (ovvero malattie sistema nervoso centrale e periferico, malattie psichiche e malattie urogenitali, trattamento dialitico, trapianto, insufficienza renale grave) (vedi allegato 6). Ad oggi siamo ancora in attesa della chiamata dell'INPS per la visita che certificherebbe l'aggravamento delle condizioni di salute e di conseguenza l'eventuale maggiore grado di invalidità.

Il sottoscritto è attualmente coniugato con la signora _____ in regime di separazione dei beni (vedi allegato 7).

Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore

Le cause dell'indebitamento, descritte sopra, possono essere riepilogate in una serie di elementi ed eventi che si sono concatenati e per i quali il sottoscritto non aveva le necessarie competenze al fine di anticipare gli avvenimenti negativi che si sarebbero potuti verificare.

È facile comprendere come quando ci si trova in un vortice la difficoltà stia nel dare priorità alle cose e che l'istinto prenda il sopravvento sulla razionalità e porti a dare priorità ai bisogni primari quali il mangiare. Questo fa sì che si mettano in coda quelle obbligazioni che non trovano immediata risoluzione. Si tiene a precisare che le varie cessioni delle aziende a cui è seguita l'apertura di nuovi locali potrebbero essere a prima vista interpretate come delle azioni illogiche, ma per il sottoscritto erano state poste in essere nella prospettiva di intraprendere delle attività che potessero generare dei ricavi che permettessero di sostenere i costi correnti e sanare per quanto possibile, nel tempo, i debiti pregressi.

Nella concretezza, con il senno del poi, è necessario far presente che la causa dell'indebitamento è dovuta principalmente, se non esclusivamente, alla mancanza di marginalità dell'attività svolta nella sede di Belfiore e di Vago di Lavagno. Per la sede di Ronco all'Adige invece si era trovata una giusta marginalità che è stata distrutta, con relativa cessione del locale, a causa della tipologia di clientela che ha iniziato a frequentare il locale stesso. Ne sono testimonianze i vari interventi dei Carabinieri della compagnia di Legnago (VR) e della caserma di Ronco all'Adige.

Considerate le mie condizioni economiche, per ridurre le spese familiari e per poter adempiere ai debiti pregressi, in base alle proprie possibilità, il sottoscritto ha presentato negli anni varie richieste, alcune con esito negativo, all'ATER di Verona per un alloggio popolare in comuni diversi, andando così a ridurre la spesa necessaria per l'affitto. Il 07 giugno 2021 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa alla richiesta di alloggio presso il Comune di Monteforte d'Alpone (VR) cui avevo partecipato, dalla quale risulso terzo (vedi allegato 8). Considerando la tipologia di alloggi disponibili, con probabilità, dovrei per la composizione del mio nucleo familiare, aggiudicarmi uno dei due alloggi. Questo mi potrebbe permettere di ridurre l'uscita finanziaria relativa all'affitto.

Nel mese di febbraio 2021 sono stato costretto a sostituire, a causa della rottura del motore, l'autovettura, una Fiat Punto, di proprietà della moglie, che utilizzavo per recarmi al lavoro, per accompagnarla alle varie

visite mediche e per il normale uso familiare quale recarsi a fare la spesa. L'autovettura aveva una percorrenza di oltre 265 mila chilometri con un'anzianità di oltre vent'anni pertanto la riparazione non era conveniente vista la vetustà della stessa. La Fiat Punto è stata ceduta ad un soggetto privato perché ne utilizzi alcune parti al prezzo di € 100,00 (cento/00) (vedi allegato 9).

L'autovettura sostitutiva, una Lancia Phedra, intestata alla Sig.ra (vedi allegato 10), è stata acquistata usata da un soggetto privato trovato su internet al valore di € 1.800,00 (milleottocento/00) a cui deve essere aggiunto il costo del passaggio di proprietà a mio carico che ammonta ad € 456,00 (quattrocentocinquantasei/00) (vedi allegato 11). L'autovettura, di circa quattordici anni, è un modello che si confà all'utilizzo per il trasporto delle persone invalide.

Situazione economico patrimoniale del debitore

Situazione reddituale

Il sottoscritto è attualmente assunto come lavoratore dipendente presso con un contratto a tempo indeterminato dal 23 dicembre 2019. Percepisce una mensilità netta di circa 1.400,00 euro, senza contare straordinari, maggiorazioni e indennità varie (vedi allegato 12), su cui grava un pignoramento del quinto a favore di (vedi allegato 13).

Come risulta dalla Certificazione Unica relativa al 2020, ha prodotto un reddito netto di € 19.708,23 (diciannovemilasettecentootto/23) (vedi allegato 14) pari a un reddito netto mensile di € 1.642,35 (milleseicentoquarantadue/35).

La moglie non lavora a causa delle condizioni di salute, comprovate dalle varie cartelle cliniche, che negli anni si sono aggravate ed è a carico del sottoscritto, come risulta anche dalla Certificazione Unica relativa al 2020.

Il grado di invalidità della Signora riconosciuto dall'INPS è attualmente del 60% e si è recentemente aggravato, tant'è che si è in attesa della visita medica dell'INPS che accerti l'ulteriore aggravamento per beneficiare della pensione di invalidità.

L'unico aiuto reddituale (ex assegno di cura ora ICD) per le condizioni di salute della moglie è rappresentato da € 120,00 (centoventi/00) mensili che vengono erogati semestralmente dal Comune di San Bonifacio (VR) a favore della Signora e che vengono interamente utilizzati per le sue cure mediche. Tale contributo può variare in base all'ISEE che viene presentato annualmente.

Pertanto il mantenimento della famiglia è totalmente a carico del sottoscritto e del proprio reddito da lavoro dipendente, già gravato dal pignoramento del quinto, e a stento riesce a far fronte alle necessità proprie e della famiglia, dettagliatamente quantificate di seguito, grazie alle indennità, maggiorazioni e agli straordinari.

Di seguito si riporta una tabella che ricostruisce l'andamento del reddito degli ultimi anni, come risulta dalle dichiarazioni presentate e dalla Certificazione Unica relativa al 2020, per determinare il reddito medio mensile, a cui va tolto il pignoramento in corso, dato dalla media degli ultimi 5 anni, anche se si dovrebbe prendere a riferimento il reddito medio mensile del 2020 in quanto da dicembre 2019 il sottoscritto è stato assunto da un nuovo datore di lavoro (vedi allegato 15).

Anno	Datore di lavoro	Reddito netto annuo	Reddito netto medio mensile
2015		17.092	1.424
2016		17.700	1.475
2017		18.502	1.542
2018		18.126	1.511
2019		18.189	1.516
2020		19.708	1.642
Totale			1.518

Tabella 1 – Serie storica dati reddituali del debitore

Situazione patrimoniale

Beni mobili

Il sottoscritto non è proprietario di beni mobili (vedi allegato 16). L'autovettura utilizzata è di proprietà della moglie, Sig.ra . (vedi allegato 10).

È cointestatario con la moglie di un conto corrente postale con un saldo al 30 luglio 2021 pari € 293,73 (duecentonovantatre/73) e la quota disponibile del sottoscritto è pari a € 146,86 (centoquarantasei/86). Il saldo medio mensile del conto corrente ammonta a circa € 50,00 (cinquanta/00), disponibile per far fronte ad eventuali imprevisti.

Per quanto riguarda la società , di cui il sottoscritto era unico socio dopo il recesso della Signora , questa è stata cancellata da Registro delle Imprese di Verona in data 20 novembre 2020 (vedi allegato 17).

Per tanto non vi è alcun valore da assegnare all'azienda e alla quota di partecipazione.

Il sottoscritto ha aderito al Fondo di previdenza complementare in data 13 gennaio 2020, al quale versa la quota del proprio accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto nella misura del 100%.

Attualmente e per tutto il periodo della liquidazione la norma che regola i fondi pensione non prevede la possibilità di chiedere anticipazioni al Fondo.

Beni immobili

Il sottoscritto non è proprietario di alcun bene immobile (vedi allegato 18), in quanto la casa per cui aveva contratto il mutuo inizialmente con in data 29 gennaio 2001, poi sostituita in data 17 giugno 2003 da , successivamente acquisito da in data 13 dicembre 2003 a seguito dell'acquisizione del ramo d'azienda "mutui" della , che a sua volta in data 18 dicembre 2008 è stata fusa per incorporazione in e che da ultimo in data 19 ottobre 2010 è stata fusa per incorporazione in , è stata

oggetto di procedura esecutiva conclusasi nel 2016 con un parziale soddisfacimento del credito vantato da (vedi allegato 19).

Crediti impignorabili

A carico del sottoscritto non sussistono crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c..

Di seguito si riporta una tabella che riepiloga la situazione patrimoniale del sottoscritto

Descrizione	Valore patrimonio immobiliare	Valore beni mobili	Polizze assicurative	Saldo conto corrente	Altri crediti
Conto corrente postale	-	-	-	146,86	-
Totale	-	-	-	146,86	-

Tabella 2 – Situazione patrimoniale del debitore

Situazione debitoria

Creditori prededucibili

Procedura

L' _____ ha fatto pervenire al sottoscritto il preventivo del compenso e spese ex art. 10 comma 3 DM Giustizia n. 202/2014 per un importo pari ad € 1.846,86 (milleottocentoquarantasei/86).

Creditori privilegiati

La Signora _____ ha finanziato negli anni a vario titolo il sottoscritto e la moglie per un importo complessivo di € 27.000,00 (ventisettemila/00), come risulta dalla dichiarazione di debito sottoscritta in data 29 novembre 2013 (vedi allegato 20).

Di questo debito in data 20 novembre 2020 è stato emesso provvedimento di assegnazione con cui la Signora _____ ha pignorato presso _____ la somma di € 10.000,00 (diecimila/00) oltre spese di procedura quantificate in € 2.254,24 (duemiladuecentocinquantaquattro/24) per un totale di € 12.254,24 (dodicimiladuecentocinquantaquattro/24).

Ad oggi, a seguito del pignoramento del quinto dello stipendio relativo ai mesi da luglio 2020 a giugno 2021 per un totale di € 3.864 (tremilaottocentosessantaquattro/00), residua un debito di € 8.390,24 (ottomilatrecentonovanta/24) con privilegio ex art. 236 disposizioni per l'attuazione e transitorie C.C.

Il sottoscritto ha una posizione debitoria nei confronti di _____ sia per la propria posizione personale, sia in quanto socio illimitatamente responsabile della società (vedi allegato 21).

Complessivamente i crediti in via privilegiata ammontano a € **31.122,43** (trentunomilacentotrentadue/43) dettagliati per tipologia di privilegio e distinti tra debiti personali e relativi alla società nella tabella seguente.

Descrizione privilegio	Debito personale	Debito società	Totale
ex articolo 2752 c. 1 C.C.	4.202,94	1.013,91	5.216,85
ex articolo 2752 c. 3 C.C.	2.960,28	4.264,25	7.224,53
ex articolo 2753 C.C.	16.352,60	884,90	17.237,50
ex articolo 2754 C.C.	1.200,42	29,58	1.230,00
ex articolo 2758 c. 2 C.C.	-	213,55	213,55
Totale	24.716,24	6.406,19	31.122,43

Tabella 3 – Dettaglio privilegi.

in qualità di gestore del Fondo di garanzia (L 297/82)

Il debito nei confronti dell' _____ deriva dal fatto che lo stesso ente si è sostituito alla società _____, di cui il sottoscritto era socio illimitatamente responsabile, nel pagamento del trattamento di fine rapporto su richiesta dei lavoratori ex dipendenti (vedi allegato 22).

Il credito in via privilegiata ex articolo 2751 bis1 C.C. ammonta a € **1.776,27** (millesettecentosettantasei/27).

Comune di

Il Comune di _____ è creditore nei confronti del sottoscritto, per TARI relativa agli anni 2018 – 2019 – 2020, per un importo pari a € **387,00** (trecentoottantasette/00) privilegiato ex articolo 2752 c. 3 C.C. (vedi allegato 23).

Creditori chirografari

La Signora _____ ha finanziato negli anni a vario titolo il sottoscritto e la moglie per un importo complessivo di € 27.000,00 (ventisettemila/00), come risulta dalla dichiarazione di debito sottoscritta in data 29 novembre 2013 (vedi allegato 20).

Relativamente a questo debito è stato notificato atto di precetto in data 28 febbraio 2020 (vedi allegato 24). Dall'atto di precetto risulta che l'importo ingiunto è pari a € 24.900,00 (ventiquattromilanovecento/00) al

quale si sono aggiunti gli interessi legali ex art. 1284 u.c. C.C., il compenso e le spese liquidate in decreto, l'imposta di registrazione del decreto, il compenso per l'atto di precetto e il relativo rimborso forfettario del 15% per un importo complessivo di € 34.536,95 (trentaquattromilacinquecentotrentasei/95).

Per una parte di questi, pari a € 10.000,00 (diecimila/00) la Signora ha proposto atto di pignoramento, assegnato in data 20 novembre 2020 e pertanto rientrante nei crediti privilegiati.

L'importo del credito chirografario vantato dalla Signora ammonta quindi a € **24.536,95** (ventiquattromilacinquecentotrentasei/95).

Il sottoscritto aveva contratto un mutuo per l'acquisto della propria abitazione inizialmente con in data 29 gennaio 2001, poi sostituita da in data 17 giugno 2003, successivamente acquisito da in data 13 dicembre 2003 a seguito dell'acquisizione del ramo d'azienda "mutui" della , che a sua volta in data 18 dicembre 2008 è stata fusa per incorporazione in e che da ultimo in data 19 ottobre 2010 è stata fusa per incorporazione in .

In ragione del mancato regolare ammortamento del mutuo, l'allora ha promosso esecuzione immobiliare nei confronti del sottoscritto sull'immobile oggetto del contratto di mutuo e su cui era stata iscritta ipoteca da parte di , conclusasi nel 2016 con un parziale soddisfacimento del credito vantato nei confronti del sottoscritto.

Nel 2019 ha acquistato da una serie di crediti, tra cui quello del sottoscritto.

Ad oggi il credito vantato da nei confronti del sottoscritto ammonta a € **95.801,15** (novantacinquemilaottocentouno/15) in via chirografia (vedi allegato 19) oltre interessi maturati dal 01 ottobre 2019 a oggi.

Il sottoscritto ha una posizione debitoria nei confronti di sia per la propria posizione personale, sia in quanto socio illimitatamente responsabile della società (vedi allegato 21).

Complessivamente i crediti in via chirografia ammontano a € **21.768,52** (ventunmilasettecentosessantotto/52) distinti tra debiti personali e relativi alla società nella tabella seguente.

Natura	Importo
Personali	17.831,41
Società	3.937,11
Totale	21.768,52

Tabella 4 – Distinzione crediti chirografari

Il sottoscritto aveva aperto un conto corrente, cointestato con la moglie, presso la filiale di del ..

In data 23 novembre 2012 veniva notificata al sottoscritto comunicazione di costituzione in mora relativamente al rapporto di conto corrente in essere, con un saldo a debito di € 3.169,02 (tremilacentosessantatré/02) (vedi allegato 25).

In data 30 dicembre 2013 il ha ceduto a il proprio credito nei confronti del sottoscritto per un valore, a tal data, di € 3.308,52 (tremilatrecentootto/52) oltre interessi, spese e accessori.

Il sottoscritto, in qualità di socio illimitatamente responsabile della società , è debitore di un importo per diritto annuo non versato pari a € 481,76 (quattrocentoottantuno/76), oltre a quelli già ricompresi nei debiti verso l' (vedi allegato 26).

Il sottoscritto ha contratto in data 16 febbraio 2021 un finanziamento di € 12.722,40 (dodicimilasettecentoventidue/40), comprensivo di polizza assicurativa, con (vedi allegato 27).

Le motivazioni che mi hanno spinto a richiedere un finanziamento erano dovute alla situazione in cui mi trovavo in quel momento, e più precisamente: mi trovavo senza autovettura, avevo ricevuto dei piccoli prestiti da colleghi, avevo degli affitti arretati, avevo delle utenze arretrate, ho dovuto curare il mio cane e il veterinario mi aveva fatto credito, ho dovuto sistemare la macchina precedente. Si trattava di quella sommatoria di piccoli debiti verso persone e spese che mi mettevano in una condizione di forte disagio nel mantenerli sospesi in quanto necessito spesso del loro intervento.

Il sottoscritto dichiara che il finanziamento è in normale ammortamento e non vi sono rate impagate.

Il debito residuo ad oggi, al netto delle rate pagate ammonta ad € 12.131,74 (dodicimilacentotrentatré/74).

Il sottoscritto, in qualità di socio illimitatamente responsabile della società , è debitore nei confronti di (per un importo pari ad € 7.135,33 (settemilacentotrentacinque/33) (vedi allegato 28).

Il sottoscritto è venuto a conoscenza di tale debito in data 22 luglio 2021 con la ricezione di una raccomandata inviata dallo , incaricato dal .

Il sottoscritto dichiara che, essendo trascorsi diversi anni dalla chiusura dell'attività, non si ricorda a quale titolo possa riferirsi tale debito.

Di seguito si riepiloga la situazione debitoria del sottoscritto, distinta tra crediti in via privilegiata e crediti in via chirografaria e distinta tra debiti personali e debiti derivanti dalla società

Creditore	Debiti personali		Debiti società		Totale
	Privilegiati	Chirografari	Privilegiati2	Chirografari3	
	8.390,54	24.536,95	-	-	32.927,49
	24.716,24	17.831,41	6.406,19	3.937,11	52.890,95
	-	-	- 1.776,27	-	1.776,27
	387,00	-	-	-	387,00
	-	95.801,15	-	-	95.801,15
	-	3.308,52	-	-	3.308,52
	-	-	-	481,76	481,76
	1.846,86	-	-	-	1.846,86
	-	12.131,74	-	-	12.131,74
	-	-	-	7.135,33	7.135,33
Totale	35.340,64	153.609,77	8.182,46	11.554,20	208.687,07

Tabella 5 – Riepilogo situazione debitoria

Atti impugnati dai creditori

Non è stato compiuto da parte del sottoscritto alcun atto oggetto di successiva impugnazione da parte dei creditori.

Atti di disposizione

Il sottoscritto non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni.

Spese correnti e necessarie al sostentamento del debitore e della propria famiglia

Il sottoscritto, con il proprio stipendio, si fa carico di tutte le spese di sostentamento proprio e della propria famiglia, che comprendono anche le spese relative all'autovettura di proprietà della moglie Sig.ra | utilizzata recarmi al lavoro, accompagnare la moglie alle visite mediche e il normale utilizzo familiare, e le spese per le visite e i medicinali per la moglie e per sé stesso.

Nelle tabelle di seguito vengono riportare le spese medie mensili sostenute, facendo presente che qualora venisse avviata la procedura di liquidazione del patrimonio la spesa relativa al finanziamento verrebbe meno

in quanto inserita nella situazione debitoria del sottoscritto. La prima tabella tiene conto anche della spesa relativa al rimborso del finanziamento mentre la seconda è al netto.

ELENCO SPESE			
TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO MENSILE	IMPORTO PERIODICO/ANNUALE	PERIODICITA'
PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE	300,00 €		
AFFITTO	410,00 €		
FINANZIAMENTI	193,57 €		
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	30,00 €	60,00 €	Bimestrale
UTENZE RISCALDAMENTO	45,00 €	90,00 €	Bimestrale
UTENZE TELEFONICHE (FISSO, MOBILE, INTERNET)	20,00 €		
UTENZE ACQUEDOTTO	21,00 €	84,00 €	Quadrimestrale
RIFIUTI	13,33 €	80,00 €	Semestrale
RIFORMIMENTO MEZZI DI TRASPORTO	250,00 €		
BOLLO MEZZI DI TRASPORTO	23,25 €	279,00 €	Annuale
ASSICURAZIONE MEZZI DI TRASPORTI	30,83 €	370,00 €	Annuale
ABBIGLIAMENTO E CALZATURE	50,00 €	100,00 €	Bimestrale
ACQUISTO MEDICINALI	8,33 €	100,00 €	Annuale
VISITE SPECIALISTICHE	6,67 €	80,00 €	Annuale
SPESE CURA DELLA PERSONA	8,33 €	100,00 €	Annuale
HOBBY E DIVERIMENTO	100,00 €		
SPESE PER VIZI PERSONALI (FUMO, GIOCHI)	100,00 €		
ALTRO (veterinario)	8,33 €	100,00 €	Annuale
Totale	1.618,65 €		

Tabella 6 – Dettaglio spese mensili

Così come attestato dalla dichiarazione sostitutiva della certificazione di stato famiglia (vedi allegato 29).

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

Dopo aver descritto la situazione reddituale e patrimoniale del sottoscritto e aver specificato le spese necessarie per il sostentamento dello stesso e della propria famiglia, si procede a formulare la domanda di liquidazione del patrimonio per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

Definizione della domanda

La domanda di liquidazione del patrimonio, considerata la situazione reddituale e patrimoniale, del sottoscritto sembra essere la migliore soluzione per risolvere la crisi da sovraindebitamento in cui mi ritrovo dal momento che il patrimonio liquidabile è rappresentato solo ed esclusivamente da una quota della retribuzione percepita, non essendo proprietario di alcun bene immobile né mobile.

Si premette che quanto sopra esposto costituisce parte integrante della presente domanda di liquidazione e si dichiara che non si provvede all'elaborazione dell'inventario di tutti i beni del debitore non essendo in possesso di nessun bene immobile o mobile.

CONCLUSIONI

Il sottoscritto, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che la liquidazione del patrimonio sia l'unica soluzione percorribile in quanto, se consideriamo l'esiguo importo mensile che si metterebbe a disposizione in un'eventuale proposta di accordo, questa si concluderebbe in un arco temporale maggiore, e che non si andrebbero comunque a soddisfare integralmente i creditori.

Alla luce di quanto sopra esposto, il sottoscritto chiede che l'Il.mo Tribunale di Verona Voglia disporre con apposito decreto:

- l'apertura della liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14-ter Legge n. 3/2012 e s.m. con indicazione della quota del reddito percepito eccedente le spese necessarie per il sostentamento proprio e della famiglia che dovrà essere liquidato per il periodo di 48 (quarantotto) mesi dalla data di deposito del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio;
- la nomina di un liquidatore, qualora non sia già avvenuta ai sensi dell'art. 17 comma 1 L. 3/2012 e s.m., da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14-sexies e ss L. 3/2012 e s.m.;
- che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano essere iniziate o perseguite azioni cautelari o esecutive individuali né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- disporre la sospensione del pignoramento presso terzi in essere promosso dalla Sig.ra
;
- disporre la sospensione del pagamento delle rate del finanziamento contratto con
;
- che venga stabilita idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto stesso.

Il sottoscritto Sig. Fiorentino Rosario richiede inoltre, sin d'ora, l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti.

Con ossequio

San Bonifacio, 02 agosto 2021

Il debitore

F/TO Rosario Fiorentino



ELENCO ALLEGATI

- All. 1: Documentazione sanitaria 2014
- All. 2: Lettera comunicazione riduzione percentuale invalidità del 2015
- All. 3: Documentazione sanitaria 2018
- All. 4: Stampa riepilogo presentazione domanda di aggravamento all'INPS
- All. 5: Documentazione sanitaria dicembre 2020 e febbraio 2021
- All. 6: Attestazione di non idoneità patente B
- All. 7: Certificato di matrimonio
- All. 8: Comunicazione graduatoria provvisoria assegnazione alloggi popolari comune di Monteforte d'Alpone (VR)
- All. 9: Certificato trasferimento di proprietà autovettura Fiat Punto
- All. 10: Copia libretto autovettura Lancia Phedra
- All. 11: Scheda autovettura Lancia Phedra e ricevuta di pagamento passaggio di proprietà
- All. 12: Copia cedolino paga mese di giugno 2021
- All. 13: Atto di pignoramento presso terzi del 06 luglio 2020
- All. 14: Certificazione Unica 2021 a.i. 2020
- All. 15: 730 anni imposta dal 2015 al 2020
- All. 16: Visura PRA
- All. 17: Copia visura del 28/04/2021
- All. 18: Risultanze catastali
- All. 19: Domanda di partecipazione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento da parte di
- All. 20: Dichiarazione di debito verso
- All. 21: Estratto di ruolo sia per
sia per Fiorentino Rosario
- All. 22: Diffida di pagamento gestore del Fondo di garanzia art. 2 Legge 297/82
- All. 23: Comunicazione situazione crediti tributari Comune di
- All. 24: Atto di precetto del 28 febbraio 2020
- All. 25: Comunicazione di costituzione in mora del 23 novembre 2012
- All. 26: Comunicazione CCIAA
- All. 27: Contratto di finanziamento e polizza assicurativa
- All. 28: Diffida di pagamento del 19 luglio 2021
- All. 29: Dichiarazione sostitutiva certificato di stato famiglia

SOMMARIO

PREMESSA.....	3
Presupposti oggettivi di ammissibilità.....	3
Presupposti soggettivi di ammissibilità.....	3
ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEL DEBITORE.....	3
Informazioni di carattere generale.....	3
Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore.....	6
Situazione economico patrimoniale del debitore.....	7
Situazione reddituale.....	7
Situazione patrimoniale.....	8
Situazione debitoria.....	9
Creditori prededucibili.....	9
Creditori privilegiati.....	9
Creditori chirografari.....	10
Atti impugnati dai creditori.....	13
Atti di disposizione.....	13
Spese correnti e necessarie al sostentamento del debitore e della propria famiglia.....	13
Composizione nucleo familiare.....	15
DOMANDA DI LIQUIDAZIONE.....	17
Definizione della domanda.....	17
CONCLUSIONI.....	18
ELENCO ALLEGATI.....	19
SOMMARIO.....	21
INDICE DELLE TABELLE.....	21

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 – Serie storica dati reddituali del debitore.....	8
Tabella 2 – Situazione patrimoniale del debitore.....	9
Tabella 3 – Dettaglio privilegi.....	10
Tabella 4 – Distinzione crediti chirografari.....	11
Tabella 5 – Riepilogo situazione debitoria.....	13
Tabella 6 – Dettaglio spese mensili.....	14
Tabella 7 – Dettaglio spese mensili al netto del finanziamento.....	15

Liquidazione del patrimonio di Fiorentino Rosario



**Tribunale di Verona
Sezione II civile**

Il Giudice,

- a) **vista** la domanda di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012 depositata in data 11.8.21 da **Fiorentino Rosario** e la documentazione alla stessa allegata;
- b) **letta** la relazione particolareggiata del gestore della crisi dott. Gianneugenio Bortolazzi in data 9.8.2021 e l'integrazione in data 13.9.21 (a seguito dei rilievi del GD con provvedimento del 24.8.21);
- c) **ritenuta** la competenza dell'adito Tribunale ex art 9, c. 1 legge 3/12, essendo il ricorrente residente in _____;
- d) **rilevato che** il ricorrente ha svolto attività imprenditoriale in qualità di socio illimitatamente responsabile della società _____ sino al 2014, momento in cui l'attività della società è cessata ed il Fiorentino ha iniziato a svolgere attività lavorativa dipendente, da ultimo presso _____. La società è stata cancellata dal registro delle imprese solamente in data 20.11.2020. Astrattamente, quindi, la società potrebbe essere ancora dichiarata fallita e, parimenti, anche il Fiorentino potrebbe risultare assoggettabile a fallimento per ripercussione. Sulla scorta delle verifiche operate dal gestore della crisi e compendiate nella integrazione del 13.9.21 (in risposta ai chiarimenti richiesti sul punto dal GD con il provvedimento del 24.8.21) deve tuttavia escludersi che nel triennio 2020/19/18 rilevante ai fini del fallimento la società abbia presentato i requisiti di fallibilità di cui all'art 1 l.fall e sia quindi, in concreto, fallibile. Pertanto, deve escludersi che il Fiorentino ai sensi dell'art 147 l.fall sia sottoponibile al fallimento o ad altra procedura concorsuale maggiore diversa da quelle di cui alla legge 3/12 e, quindi, è legittimato a richiedere la liquidazione del proprio patrimonio ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012;
- e) **rilevato che** il ricorrente, come attestato anche dal gestore della crisi, non è mai stato in precedenza ammesso ad altre procedure di sovraindebitamento, sicché sussiste anche il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. b legge 3/12;
- f) **rilevato che** il ricorrente, come attestato dal gestore della crisi, versa effettivamente in condizione di sovraindebitamento, atteso che a fronte dei debiti esigibili (propri o della società di cui deve rispondere in qualità di socio illimitatamente responsabile) per complessivi euro 277.215,39 (in tal importo quantificati dal gestore nella integrazione del 13.9.21), può contare solo sul modesto reddito di euro 1.640,00 che gli deriva mensilmente dall'attività lavorativa dipendente svolta presso _____ che, come si evidenzierà più avanti, è solo di poco superiore al fabbisogno familiare;
- g) **rilevato che** alla domanda sono stati allegati tutti i documenti indicati dall'art. 14ter, c. 3 legge 3/12, ivi compresa la relazione particolareggiata del gestore della

- crisi (come integrata in data 13.9.21), che a sua volta contiene tutte le indicazioni e valutazioni prescritte dalla norma;
- h) **rilevato che** la documentazione allegata alla domanda (verificata come completa ed attendibile dal gestore della crisi) consente di ricostruire compiutamente la situazione economica (debiti sopra indicati) e patrimoniale (reddito sopra indicato) del ricorrente, sicché anche sotto questo profilo la domanda è completa;
- i) **ritenuto che** allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in fronde ai creditori nell'ultimo quinquennio, tali da comportare l'inammissibilità della domanda;
- j) **rilevato che**, come risulta dalla relazione integrativa del gestore della crisi del 13.9.21, il ricorrente è titolare di un reddito da lavoro dipendente (considerando anche la tredicesima e suddividendo il totale per dodici mesi) di euro 1420,00 circa, senza considerare maggiorazioni ed indennità varie di natura straordinaria. A seguito dell'assunzione presso il nuovo datore di lavoro il Fiorentino, nell'intero anno 2020, ha però regolarmente percepito tali maggiorazioni reddituali, giungendo a conseguire un reddito mensile (sempre considerando anche la tredicesima e suddividendo il totale per 12 mesi) di euro 1.642,00. Per altro verso il fabbisogno per il sostentamento familiare (nucleo composto dal ricorrente e dalla moglie invalida e disoccupata, quindi totalmente a carico), sulla base delle indicazioni di spesa fornite dal ricorrente e verificate dal gestore, è stimabile in euro 1.350,00 mensili (rispetto ai costi esposti va infatti ridotta da euro 100,00 ad euro 25,00 la voce relativa alle spese mensile per vizi personali). Va poi considerato che attualmente il ricorrente sostiene una spesa di euro 410,00 mensili per affitto, spesa che in futuro potrebbe ridursi nel caso in cui Ater, in accoglimento della relativa richiesta già avanzata, dovesse assegnare al ricorrente un alloggio a canone ridotto.
- Allo stato, quindi, deve ritenersi che il Fiorentino sia effettivamente in grado di mettere a disposizione dei propri creditori una quota mensile del suo reddito, una volta assolti gli oneri per il mantenimento familiare nella misura sopra indicata, il che consente l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio. Il tutto fermo restando che nel caso in cui tale prognosi dovesse rivelarsi fallace (ad. esempio in conseguenza della percezione di un reddito minore di quello sopra stimato, tenendo conto anche delle entrate straordinarie) e – al termine del periodo di quattro anni di durata della procedura – non si riuscisse a pagare almeno in parte ed in misura apprezzabile i creditori concorsuali, ciò potrà precludere l'esdebitazione del ricorrente, ove richiesta;
- k) **ritenuto, quindi, che** sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del ricorrente e che quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore della crisi dott. Gianneugenio Bortolazzi, in possesso dei requisiti di cui all'art 28 legge fall;
- l) **rilevato che** va emesso il provvedimento di inibitoria ex art. 14quinquies, c.2 lett. b) legge 3/12 rispetto ad ogni iniziativa esecutiva (già pendente o futura), cautelare o di acquisizione di diritti di prelazione che possa interessare il patrimonio oggetto di liquidazione. Il tutto con la precisazione che l'inibitoria deve essere emessa con efficacia sino al momento in cui diverrà definitivo il futuro provvedimento di chiusura della procedura ex art 14novies. Invero il dato normativo, laddove prevede che detta efficacia debba essere prevista "sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo" è evidentemente frutto di errore commesso nella redazione della disposizione, atteso che un tale provvedimento di omologazione non è contemplato nell'ambito

della procedura di liquidazione. Pertanto, per dare un senso alla norma e consentirle di perseguire lo scopo suo proprio (proteggere il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta la durata della liquidazione), deve necessariamente ritenersi che l'efficacia del provvedimento di inibitoria e sospensione in questione debba perdurare sino alla chiusura della procedura (in tal senso, cfr Trib. Verona 7.7.16 est. Platania e Trib Milano 16.11.97 est Macripò);

m) **rilevato che** in relazione ad un debito per prestito originariamente di euro 27.000,00 nei confronti della creditrice , a seguito di procedura esecutiva mobiliare presso terzi conclusasi con provvedimento di assegnazione del GE del 20.11.2020 (a soddisfazione di una creditoria totale, comprensiva di spese, di euro 12.254,24), il Fiorentino subisce una trattenuta mensile in busta paga pari ad 1/5 dello stipendio. Deve tuttavia ritenersi che per effetto dell'apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del liquidatore) alla creditrice

ed al datore di lavoro del ricorrente detta trattenuta non dovrà più essere operata e il relativo importo mensile dovrà essere versato al ricorrente e andrà ad integrare la provvista a disposizione del liquidatore per provvedere alla soddisfazione dei creditori (ivi compresa), nel rispetto delle cause legittime di prelazione. Infatti, pur essendo vero che la legge 3/12 non contempla e disciplina espressamente i rapporti tra le procedure di sovraindebitamento e la assegnazione di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente, va tuttavia considerato che quelle del sovraindebitamento sono comunque procedure concorsuali (il che si ricava dal disposto dell'art. 6, comma 1 legge 3/12), sicché – in presenza di lacune di disciplina – appare senz'altro consentito applicare in via analogica le disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali che regolano analoghe fattispecie. E, in proposito, va richiamato il condivisibile indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui, in ipotesi di assegnazione di credito futuro a seguito di procedura esecutiva individuale conclusasi prima del fallimento, il pagamento del terzo *debitor debitoris*, eseguito a favore del creditore successivamente alla dichiarazione di fallimento, è inefficace, ai sensi dell'art. 44 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), perché eseguito con somme del debitore e di cui quest'ultimo ha perso il diritto di disporre per effetto della dichiarazione di fallimento, rimanendo a tal fine irrilevante l'antiorità dell'assegnazione del credito (cfr. Cass. 1611/00; Cass.6737/05; Cass. 463/06; Cass. 18714/07; Cass.5994/11; Cass. civ. 7508/ 11; Cass.1227/16; Cass. 19947/17). D'altra parte, va considerato che la legge 3/12, proprio al fine di consentire al soggetto sovraindebitato di porre rimedio alla propria incapacità di pagare con regolarità le obbligazioni contratte e di esdebitarsi, contempla espressamente la possibilità di ristrutturazione di qualunque credito, ivi compresi quelli privilegiati per la parte eccedente il valore del bene su cui insiste la garanzia. Significativamente nessun divieto di falcidia viene previsto in relazione ai crediti in relazione ai quali il creditore abbia ottenuto in sede esecutiva l'assegnazione di crediti futuri del debitore verso un terzo, sicché aderendo alla opposta tesi, secondo cui gli stessi dovrebbero sempre e comunque essere soddisfatti per intero mediante la prosecuzione della trattenuta stipendiale, si giungerebbe in tal modo ad introdurre per via interpretativa una deroga alla regola generale che impone l'eguale trattamento dei creditori di pari grado, deroga che non è contemplata dalla norma;

- n) **rilevato che** per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione, con conseguente cristallizzazione del passivo e apertura del concorso tra tutti i creditori, anche le pretese creditorie originariamente sottoposte a termine o condizione risultano scadute ed immediatamente esigibili per l'intero. Pertanto anche il debito per finanziamento nei confronti di _____ contratto dal ricorrente in data 16.2.21 (per originari euro 12.722,40, con debito residuo di euro 12.131,74) deve ritenersi scaduto ed esigibile per l'intero, il che comporta che non dovrà proseguire il pagamento della rata mensile di rimborso e che il credito dovrà essere soddisfatto, nel rispetto della *par condicio creditorum* e dell'ordine delle prelazioni, nell'ambito della procedura di liquidazione;
- o) **rilevato che**, come già sopra evidenziato, l'importo del mantenimento necessario per il sostentamento del ricorrente e del suo nucleo familiare va, allo stato, quantificato in euro 1.350,00. Va pertanto indicato in euro 1.350,00 mensili il reddito che il ricorrente potrà trattenere per sé, con conseguente obbligo di mettere a disposizione del liquidatore tutto quanto percepito in eccesso rispetto a detta soglia. Nel caso in cui il ricorrente dovesse risultare assegnatario di alloggio Ater ad un canone inferiore a quello attuale di euro 410,00 mensili la somma che il ricorrente potrà trattenere per sé si ridurrà automaticamente in misura corrispondente all'importo risparmiato per costo di affitto, con conseguente messa a disposizione della procedura dell'importo risparmiato. Il ricorrente dovrà quindi documentare al liquidatore, ogni sei mesi, le entrate percepite a fronte dello svolgimento dell'attività lavorativa attuale o di altra che dovesse svolgere in futuro, nonché ogni altra utilità sopravvenuta durante il periodo di pendenza della presente procedura, informandolo anche dell'eventuale assegnazione dell'alloggio Ater e del minor canone pagato (in modo che dal mese successivo all'inizio del godimento del nuovo immobile il liquidatore possa incassare il maggior importo dovuto);
- p) **ritenuto opportuno** fissare al liquidatore i termini indicati nella parte motiva per lo svolgimento delle attività allo stesso demandate;
- q) **ritenuto che**, al fine di tenere monitorati l'attività del liquidatore e l'andamento della procedura, sia opportuno porre a carico del liquidatore l'onere di informativa nei termini e con le tempistiche indicate nella parte motiva;

P.Q.M.

Visto l'art. 14quinquies legge 3/12:

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di **Fiorentino Rosario** (cod.fisc. _____), nato a _____ il _____ e residente in _____ via _____ n. _____;
- 2) nomina liquidatore il dott. Gianneugenio Bortolazzi;
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma 5 legge 3/12 non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio di Fiorentino Rosario;
- 4) dà atto che, per effetto della apertura della procedura ed a partire dal momento in cui avverrà la comunicazione del presente provvedimento alla creditrice _____ e al datore di lavoro del ricorrente, dovrà cessare la trattenuta sullo stipendio di Fiorentino Rosario a favore della predetta creditrice indicata al punto m) della parte motiva;

5) esaminati gli atti e i documenti dispone - ai sensi dell'art. 14 quinquies, II comma, lett. f) legge 3/12 - che risultino esclusi dalla liquidazione i redditi del ricorrente nella misura, su base mensile, di euro 1.350,00. Il reddito percepito in eccesso rispetto a tale importo dovrà essere messo a disposizione del liquidatore, per la distribuzione tra i creditori. Nel caso in cui il ricorrente dovesse risultare assegnatario di alloggio Ater ad un canone inferiore a quello attuale di euro 410,00 mensili la somma che il ricorrente potrà trattenere per sé si ridurrà automaticamente in misura corrispondente all'importo risparmiato per costo di affitto, con conseguente messa a disposizione del liquidatore anche dell'importo risparmiato. Il ricorrente, ogni sei mesi, dovrà documentare al liquidatore le entrate percepite a fronte dello svolgimento dell'attività lavorativa attuale o di altra che dovesse svolgere in futuro, informandolo anche dell'eventuale assegnazione dell'alloggio Ater e del minor canone pagato. E' fatto inoltre obbligo al ricorrente di comunicare al liquidatore ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante il periodo di durata (minimo quattro anni) della procedura, entrata che dovrà essere messa a disposizione del liquidatore e che integrerà la provvista da mettere a disposizione dei creditori;

6) ordina a Fiorentino Rosario di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore - a semplice richiesta - tutti i beni compresi nell'attivo da liquidare;

7) dispone che il liquidatore:

- provveda **entro 60 giorni** alla formazione dell'inventario dei beni da liquidare e alle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 14 sexies, c. 1 legge 3/12, assegnando loro un termine non inferiore a 120 giorni per la proposizione delle domande di insinuazione al passivo e di rivendica/restituzione;

- provveda, **entro 30 giorni** dalla formazione dell'inventario, alla predisposizione del programma di liquidazione, dandone comunicazione alla ricorrente e ai creditori, con successivo deposito presso la cancelleria del Giudice;

- provveda **entro 90 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo della procedura, ai sensi dell'art 14 octies legge 3/12;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione e di riparto tra i creditori e, comunque, non prima che siano decorsi quattro anni dall'apertura della procedura, a richiedere al Giudice la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 14 novies, c. 5 legge 3/12;

- provveda agli altri incombeni di cui all'art. 14 novies legge 3/12 e, in genere, a suo carico in base alla predetta legge;

8) dispone che **entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno** (a partire dal 31.12.21) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche se il ricorrente a) stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento; b) stia svolgendo attività produttiva di reddito e, in caso di disoccupazione, si sia attivato per reperire una attività lavorativa adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato, senza aver rifiutato, in assenza di giustificato motivo, offerte di impiego. Il rapporto dovrà essere comunicato anche all'OCC dell'ODCEC di Verona;

9) dispone che, a cura del liquidatore, **della domanda di liquidazione e del presente decreto** sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del Tribunale e sul sito web "Il Caso.it". Il tutto previa cancellazione dei seguenti dati sensibili o riservati: a) nominativi di soggetti diversi dal ricorrente, dal Giudice, dal gestore della crisi; b) indirizzo di residenza del ricorrente.


Si comunichi al ricorrente, all'OCC e al gestore della crisi dott. Gianneugenio Bortolazzi

Verona, 14.9.2021

Il giudice
Dott. Luigi Pagliuca

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Irene Annunzio)

I Annunzio



I Annunzio